

ATTO DD 387/A2108A/2021**DEL 20/12/2021****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2108A - Offerta turistica**

OGGETTO: D.G.R. n. 54-2609 del 18.12.2020 “Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A”. L.r. n. 4/00 “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici” s.m.i.. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali riguardanti l'erogazione dei contributi concessi tramite Accordi di Programma in attuazione della D.G.R. n. 27-1743 del 13.07.2015 s.m.i.. Impegno di spesa di euro 3.268,62 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. sul cap. 178540 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2023. Approvazione schema di contratto.

Premesso che:

- la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. “*Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici*” promuove lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti, definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica piemontese realizzabili dagli Enti Pubblici attraverso la concessione di contributi a fondo perduto;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 27-1743 del 13.07.2015, integrata con le D.D.G.R. 35-3263 del 9.05.2016, n. 36-4282 del 28.11.2016 e n. 45-6151 del 15.12.2017, aveva individuato gli ambiti di intervento che possono essere attuati attraverso Accordi di Programma tra la Regione Piemonte e gli Enti Pubblici, da stipularsi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27 – 23223 del 24 novembre 1997 “*Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma*” e s.m.i., in quanto strumenti che garantiscono il coinvolgimento diretto delle Amministrazioni locali nel processo decisionale e partecipativo, di sviluppo territoriale nonché turistico, coerentemente con le finalità previste dalla l.r. n. 4/00 e s.m.i.;
- con le sopracitate deliberazioni la Giunta regionale aveva inoltre stabilito la copertura finanziaria di tali Accordi, rendendo disponibili le risorse su Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A, ai sensi dell'art. 6, comma 4 *ter*, della l.r. n. 4/2000 e s.m.i.;
- con la legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione aveva

attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio;

- a Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato della Regione Piemonte operante in regime di “*in-house providing*” strumentale ai sensi sopracitata legge, era stata inoltre affidata la gestione delle risorse di erogazione dei contributi a fondo perduto concessi tramite gli Accordi di Programma e relativi a progetti di sviluppo turistico;

- ai sensi della D.G.R. n. 45-6151 del 15.12.2017, con contratto rep. n. 71 dell'8.02.2019, stipulato tra la Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport e Finpiemonte S.p.A., era stata affidata la gestione contabile e finanziaria del fondo istituito presso Finpiemonte e le attività connesse all'erogazione dei contributi relativi a interventi di sviluppo turistico concessi tramite gli Accordi di Programma, in conseguenza alle istruttorie svolte dalla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta turistica e sportiva.

Considerato che:

- gli interventi previsti degli Accordi di Programma già stipulati hanno avuto, in alcuni territori, rallentamenti dovuti a particolari condizioni ambientali e climatiche e, in generale, causati dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, comportando per i Comuni e gli Enti locali beneficiari delle difficoltà nel completare i lavori e la relativa rendicontazione;

- a fronte delle numerose proroghe agli Accordi di Programma esistenti, concesse negli anni 2020 e 2021, è necessario rinnovare il servizio relativo alle attività di erogazione dei contributi in questione che prevedeva come data di scadenza il 31.12.2020, avvalendosi di Finpiemonte S.p.A. per dare continuità alla gestione del precedente incarico, previa verifica di congruità dei costi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016 e affidamento ai sensi della vigente Convenzione, approvata con D.G.R. n. 54 - 2609 del 18.12.2020.

Dato atto che:

- con nota pec ns. prot. n. 83 del 22.11.2021 è stata richiesta l'offerta per il servizio relativo alla gestione delle attività residuali concernenti l'erogazione dei contributi relativi agli Accordi di Programma in attuazione della l.r. n. 4 del 2000 di competenza del Settore Offerta Turistica – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport;

- con nota pec ns. prot. n. 8369 del 25.11.2021, Finpiemonte S.p.A. ha fornito l'offerta relativa alla suddetta attività dalla stipula del contratto sino al 31.12.2023, con valorizzazione dei costi secondo i parametri previsti dalla D.G.R. n. 2-6472/2018 “*Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)*” e dalla D.D. di attuazione n. 43/2018 “*Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i."*”;

- veniva verificata la congruità dell'offerta e il rispetto dei parametri stabiliti.

Visto il DURC che risulta regolare con validità al 12.03.2022;

vista:

- la D.G.R. n. 54-2609 del 18.12.2020 “*Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*”. *Approvazione dello Schema di “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello “Schema di*

contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007” con decorrenza 01.01.2021 (Rep. n. 164/2021);

- la delibera Anac n. 143 del 27.02.2019 con cui la Regione Piemonte è stata iscritta all’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 192, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;

- la D.G.R. n. 21-2976 del 12.03.2021 di approvazione delle nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte, in sostituzione della precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1.12.2017;

fatte salve le verifiche sulla sussistenza delle condizioni legittimanti l'affidamento diretto in conformità agli articoli 5 e 192 del dlgs 50/2016, nonché alla DGR 2-6001 del 01.12.2017, come da ultimo modificata dalla DGR n. 21-2976 del 12 marzo 2021;

preso atto che sussistono le condizioni per:

- accettare l’offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A., di cui alla nota pec ns. prot. n. 8369 del 25.11.2021 conservata agli atti del Settore Offerta Turistica, ad integrazione dell’affidamento di cui al contratto rep. n. 71 dell’8 febbraio 2021, per un importo complessivo di euro 3.268,62 (€ 2.679,20 + IVA 22%) relativamente al periodo 2021-2023, per le attività residuali riguardanti i contributi concessi ai Comuni e agli Enti locali in forza alla stipulazione degli Accordi di Programma, ai sensi della l.r. n. 4/2000 e s.m.i. e della D.G.R. 45-6151 del 15.12.2017;

- affidare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18.12.2020 “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*” (Rep. n. 164/2021), a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle suddette attività sino al 31.12.2023, in conseguenza alle attività istruttorie svolte dalla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica;

- approvare lo schema di contratto allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- impegnare, a copertura del corrispettivo di gestione derivante dal citato affidamento, la somma complessiva di euro 3.268,62 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), a valere sul capitolo 178540 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

- ribadire che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 3.268,62 risulta così suddivisa:

- euro 2.679,20 quale imponibile da versare al beneficiario;
- euro 589,42 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;

la liquidazione avverrà in un’unica soluzione a scadenza di contratto e secondo le modalità definite nel contratto stesso, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

- di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nel rispettivo esercizio di competenza.

I suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale.

Il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

verificata la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- la Determinazione n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (confermata nella risposta C4 alle FAQ di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16.02.2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)";
- la D.D. n. 43 del 27.02.2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018";

- la circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche";
- la l.r. n. 4/00 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici";
- la l.r. n. 7 del 15 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- la l.r. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023";
- la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 - 3115 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i";
- la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023;
- la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie";
- la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.";
- la DGR 43 - 3529 del 9/07/2021 recante "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R. Approvazione"

DETERMINA

a) di accettare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A., di cui alla nota pec ns. prot. n. 8369 del 25.11.2021, a integrazione dell'affidamento di cui al contratto rep. n. 71 dell'8 febbraio 2021, per un importo complessivo di euro 3.268,62 (€ 2.679,20 + IVA 22%) per le attività residuali riguardanti i contributi concessi ai Comuni e agli Enti locali in forza alla stipulazione degli Accordi di Programma, ai sensi della l.r. n. 4/00 e s.m.i. e della D.G.R. 45-6151 del 15.12.2017;

b) di affidare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18.12.2020 "*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*" (Rep. n. 164/2021), a Finpiemonte S.p.A. la gestione sino al 31.12.2023 delle attività riguardanti l'erogazione dei contributi in conseguenza alle attività istruttorie svolte dalla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica;

b) di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 54-2609 del 18.12.2020, lo schema di Contratto con Finpiemonte S.p.A., allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente l'affidamento della gestione, con l'Appendice relativa alla "*Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679*";

c) di impegnare, a copertura dei corrispettivi di cui al sopracitato contratto, la somma complessiva di euro 3.268,62 (IVA inclusa) a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice beneficiario 12613), a valere sul capitolo 178540 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2023 che presenta la necessaria

disponibilità;

d) di dare atto che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. b), la somma complessiva di euro 3.268,62 risulta così suddivisa:

- euro 2.679,20 quale imponibile da versare al beneficiario;
- euro 589,42 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

e) di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari ai sensi del D.lgs 118/2011 sono descritte nell'Appendice A "*Elenco registrazioni contabili*", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*", nonché ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo: euro 2.679,20 (o.f.e.)

Responsabile del procedimento: Claudio Marocco

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18.12.2020 "Affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A". Approvazione dello Schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e dello "Schema di contratto tipo ex art. 2 comma 4 L.R. 17/2007" con decorrenza 01.01.2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Claudio Marocco

PREMESSO CHE

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale e in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, la Regione e Finpiemonte in data 15/01/2021 hanno sottoscritto la “*Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.*” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

c. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

d. la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. “*Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici*” promuove lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la

	rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo	
	dei territori turistici forti, definisce gli strumenti di pianificazione e	
	programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento per lo sviluppo	
	e la qualificazione dell'offerta turistica piemontese realizzabili dagli Enti	
	Pubblici attraverso la concessione di contributi a fondo perduto;	
	e. la Giunta Regionale con deliberazione n. 27-1743 del 13.07.2015,	
	integrata con le D.D.G.R. 35-3263 del 9.05.2016, n. 36-4282 del 28.11.2016 e	
	n. 45-6151 del 15.12.2017, aveva individuato gli ambiti di intervento che	
	possono essere attuati attraverso Accordi di Programma tra la Regione	
	Piemonte e gli Enti Pubblici, da stipularsi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n.	
	267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27 – 23223 del 24 novembre 1997	
	<i>“Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli</i>	
	<i>Accordi di Programma”</i> e s.m.i., in quanto strumenti che garantiscono il	
	coinvolgimento diretto delle Amministrazioni locali nel processo decisionale	
	e partecipativo, di sviluppo territoriale nonché turistico, coerentemente con le	
	finalità previste dalla l.r. n. 4/00 e s.m.i;	
	f. con le sopracitate deliberazioni la Giunta regionale aveva inoltre	
	stabilito la copertura finanziaria di tali Accordi, rendendo disponibili le	
	risorse su Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A, ai sensi dell'art. 6,	
	comma 4 <i>ter</i> , della l.r. n. 4/2000 e s.m.i;	
	g. con determinazione dirigenziale n. 759 del 28/12/2018 è stato	
	approvato l'affidamento a Finpiemonte S.p.A delle attività di erogazione dei	
	contributi a fondo perduto concessi tramite gli Accordi di Programma di cui	
	alla D.G.R. n. 45-6151 del 15/12/2017, disciplinato da contratto rep. n. 71	
	stipulato tra le Parti in questione l' 8/02/2019 e con scadenza il 31/12/2020.	

Le Parti, con il presente contratto, intendono rinnovare il precedente servizio per dare continuità alla gestione delle attività residuali concernenti l'erogazione dei contributi relativi ai suddetti Accordi di Programma di cui alla D.G.R. n. 45 – 6151 del 15/12/2017, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro approvata con D.G.R. 54 - 2609 del 18 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività residuali di erogazione dei contributi a fondo perduto concessi dalla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica per il sostegno di investimenti realizzati da Comuni ed Enti locali e relativi a progetti di sviluppo turistico di cui alla D.G.R. n. 45 – 6151 del 15.12.2017, tramite la stipulazione di Accordi di Programma, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 27 – 23223 del 24.11.1997 e s.m.i..

2. La Regione affida a Finpiemonte le suddette attività, che dovranno essere espletate nel rispetto delle disposizioni della Convenzione Quadro, dettagliate nel successivo articolo 2, in conseguenza delle attività istruttorie svolte dal Settore regionale Offerta Turistica.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

- | | | |
|--|---|--|
| | a. ricezione delle autorizzazioni di pagamento inviate dalla Direzione | |
| | Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, Settore | |
| | Offerta Turistica e la conseguente registrazione delle informazioni | |
| | anagrafiche utili all'erogazione dei contributi; | |
| | b. assolvimento degli adempimenti richiesti dalla normativa | |
| | antiriciclaggio; | |
| | c. erogazione dell'importo del contributo, nella misura autorizzata dalla | |
| | Direzione regionale; | |
| | d. gestione contabile e finanziaria del Fondo istituito presso | |
| | Finpiemonte, così come indicato al successivo articolo 4; | |
| | e. costante monitoraggio della capienza complessiva del Fondo | |
| | f. su indicazione della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi | |
| | europei – Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica la comunicazione | |
| | al beneficiario del provvedimento regionale di revoca del contributo e | |
| | dei riferimenti sulle modalità di restituzione delle somme | |
| | indebitamente percepite; | |
| | g. la comunicazione alla Direzione regionale dell'avvenuta restituzione | |
| | del contributo; | |
| | h. nel caso di mancato incasso del contributo revocato, denuncia a Corte | |
| | dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del D.Lgs. n. 174 del | |
| | 26/08/2016 (Codice di giustizia contabile) e segnalazione agli uffici | |
| | regionali della posizione per l'avvio delle procedure esecutive di | |
| | recupero; | |
| | i. predisposizione della documentazione prevista ai sensi dell'art. 26 | |

della Convenzione Quadro.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, le attività di adozione degli atti di concessione degli aiuti, di revoca degli stessi, la definizione della dotazione finanziaria, l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative degli Accordi di Programma e le attività connesse all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività svolte, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La Regione in attuazione della D.G.R. n. 27-1743 del 13.07.2015 e s.m.i. ha disposto lo stanziamento delle somme necessarie il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori attraverso Accordi di Programma.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi trasferiti e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata sino al 31/12/2023, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al

comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, dove verrà stabilito il nuovo termine di scadenza senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale e organizzativa, sulla base di quanto contenuto nella Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport (a mezzo PEC con protocollo n. 8369 del 25/11/2021), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 3.268,62 (IVA inclusa);

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul

capitolo 178540 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2023, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. La liquidazione avverrà in un’unica soluzione a scadenza di contratto, a seguito di presentazione da parte di Finpiemonte di dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione annuale relativa all’attività di gestione svolta che sarà opportunamente valutata dal Responsabile della struttura regionale competente.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell’affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest’ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente

contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta

a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e

dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2021.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei –
Turismo e Sport

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per Finpiemonte S.p.A.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento delle attività residuali riguardanti l'erogazione dei contributi a fondo perduto concessi tramite gli Accordi di Programma di cui alla D.G.R. n. 27-1743 del 13.07.2015 s.m.i., di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE s.p.a. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 8 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE s.p.a., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 54-2609.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del regolamento ue 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione,
la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la
persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli
interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi
dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi
contenuti siano stati compresi;
- b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e
trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile
con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati

personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche di Comuni ed Enti locali beneficiari dei contributi disciplinati da questo contratto.

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato

nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del

Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere

disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso

pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per

esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 387/A2108A/2021 DEL 20/12/2021**

Impegno N°: 2023/665

Descrizione: D.G.R. N. 54-2609 DEL 18.12.2020 "AFFIDAMENTI DIRETTI A FINPIEMONTE S.P.A".
L.R. N. 4/00 "INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO, LA RIVITALIZZAZIONE E IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DI TERRITORI TURISTICI"S.M.I.. AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITA RESIDUALI RIGUARDANTI L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI TRAMITE ACCORDI DI PROGRAMMA IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 27-1743 DEL 13.07.2015 S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.268,62 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI FINPIEMONTE S.P.A.

Importo (€): 3.268,62

Cap.: 178540 / 2023 - SPESE PER SERVIZI FINPIEMONTE S.P.A.

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

COFOG: Cod. 08.1 - Attività ricreative

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: Cod. 0601 - Sport e tempo libero